



## CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI  
DIVISIONE POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE, MINORI E FAMIGLIE**

**PROPOSTA N. 8262**

**Torino, 14/04/2026**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

#### **PROPOSTA AL CONSIGLIO**

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti gli Assessori:

Domenico CARRETTA

Paolo CHIAVARINO

Gabriella NARDELLI

Francesco TRESSO

Marco PORCEDDA

Jacopo ROSATELLI

Rosanna PURCHIA

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:  
Chiara FOGLIETTA - Paolo MAZZOLENI - Carlotta SALERNO

Con l'assistenza della Vicesegretaria Generale Carmela BRULLINO.

**OGGETTO:** RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO  
DERIVANTI DA SENTENZA ESECUTIVA (ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.  
LGS. 267/2000 - SENTENZA N. . 871/2026 - EURO 98.796,33.

**Premesso che** con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 761/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;

**Visto** l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che recita testualmente:

*“Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio*

1. *Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

a. *sentenze esecutive;*

b. *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di*

- pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
  - d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
  - e. acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*
- 2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
  - 3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non posso documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti (( nonchè, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa )). Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.”*

**Visto** l'art. 53 del Regolamento n. 400 di contabilità armonizzata approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 luglio 2021 (DEL 670 / 2021) esecutiva dal 9 agosto 2021.

Vista la sentenza n. 871/2026 con cui, il Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso proposto da *omissis* (in persona del tutore di *omissis*), ha condannato la Città al pagamento della somma di Euro 78.806,60 in favore della ricorrente oltre interessi legali da ciascun pagamento al saldo ricorrente per Euro 7.731,66 e spese di lite, che liquida in complessivi Euro 12.258,07 , oltre rimb. 15%, IVA e CPA (allegato 1)

**Considerato che** si evidenzia una situazione debitoria fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, come da relazione del Dirigente competente, allegata alla presente deliberazione (allegato 2) che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nella quale sono evidenziati, ai sensi del citato art. 53 del Regolamento di Contabilità armonizzata:

- a. la natura del debito e i fatti che lo hanno originato;
- b. le ragioni giuridiche che stanno alla base della legittimità del debito;
- c. tutta la documentazione eventualmente acquisita in sede istruttoria;
- d. l'eventuale formulazione di un piano di rateizzazione per il pagamento dei debiti concordato con i creditori.

**Vista** la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, *“Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL”*, che enuncia il principio di diritto ***“Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento”***, rimarcando pertanto la necessità del presente provvedimento prima del pagamento del debito, avendo il provvedimento natura non costitutiva dell'obbligazione (già sorta e perfezionata per effetto del provvedimento del giudice), ma assolvendo la finalità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese, provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio.

**Visto** altresì il richiamo della suddetta deliberazione al paragrafo 9 punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 laddove, con riferimento *“all'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta”* sottolinea *“la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese, con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili”*, da cui l'inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell'avvenuto riconoscimento.

**Ritenuto** pertanto necessario provvedere con urgenza al riconoscimento di legittimità dei suindicati

debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000, per un importo complessivo di Euro 98.796,33 in favore della ricorrente pari a Euro 78.806,60 per il rimborso della quota della retta socio sanitaria di degenza oltre interessi legali da ciascun pagamento al saldo ricorrente Euro 7.731,66 e spese di lite, che liquida in complessivi Euro 12.258,07, oltre rimb. 15%, IVA e CPA

**Dato atto che** il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse.

**Dato atto che è stato acquisito** in data 01/04/2026 il parere favorevole dei Revisori dei conti rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6 del D. Lgs. 267/2000 (all.3).

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di Euro 98.796,33 in favore della ricorrente pari a Euro 78.806,60 per il rimborso della quota della retta socio sanitaria di degenza oltre interessi legali da ciascun pagamento al saldo ricorrente Euro 7.731,66 e spese di lite, che liquida in complessivi Euro 12.258,07, oltre rimb. 15%, IVA e CPA (allegato 1) derivante dalla sentenza n. 871/2026, come analiticamente illustrato nella relazione allegata (allegato 2) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatta salva le azioni di rivalsa;
3. di dare atto che, trattandosi di debito derivante da sentenza, il riconoscimento avviene restando impregiudicato ad impugnare l'esito del giudizio;
4. che la somma necessaria per la copertura del debito suindicato trova capienza nel Bilancio dell'anno 2026, capitolo 087300108001 "SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER LITI - SETT. 19 P.Fin. U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali", Missione 12, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 03 per la somma di Euro 78.806,60 in favore della ricorrente oltre interessi legali fino al saldo per Euro 7.731,66 e per quanto riguarda le spese legali e oneri conseguenti, pari ad Euro 12.258,07, verranno sostenute da Avvocatura che provvederà impegnando e liquidando sul capitolo 026400001001 "Avvocatura - Prestazione di Servizi - Spese per liti - settore 041" Missione 01, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 03; e che pertanto è assicurata l'integrale copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio;
5. di trasmettere la presente deliberazione ai Dirigenti competenti, affinché provvedano con urgenza all'impegno e alla liquidazione delle relative spese, al fine di non arrecare ulteriore

- danno all'Ente;
6. di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti, ex art. 23, comma 5, Legge 289/2002; a tale adempimento provvede il Segretario Generale dell'Ente entro 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione;
  7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, al fine di non arrecare ulteriore danno all'Ente.

Proponenti:

L'ASSESSORE  
Jacopo Rosatelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

LA DIRIGENTE  
Barbara Solari

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO  
Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

---